DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1979

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Italia (regione Toscana) conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che, in data 1° ottobre 1979, il governo italiano ha notificato la deliberazione 28 dicembre 1977, n. 704, del consiglio regionale della Toscana, recante modalità e criteri per l'erogazione dell'indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate ai sensi dell'articolo 39 delle legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 ;

considerando che tale deliberazione, nel fissare l'importo dell'indennità compensativa in virtù del titolo II della direttiva 75/268/CEE, accorda ai giovani imprenditori un ammontare più elevato, per UBG o per ha, che agli altri imprenditori ;

considerando che ai termini dell'articolo 6 della direttiva l'indennità compensativa non può essere differenziata a seconda dell'età dei beneficiari ; che la frazione dell'indennità concessa in via addizionale ai giovani imprenditori non può pertanto essere considerata parte integrante dell'indennità compensativa ai sensi del titolo II della direttiva ;

considerando che, per il resto, la deliberazione in causa risponde alle condizioni enunciate nel titolo II della direttiva ;

considerando che la constatazione fatta nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La deliberazione 28 dicembre 1977, n. 704, del consiglio regionale della Toscana soddisfa ai requisiti fissati per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune contemplata dall'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a quella parte dell'indennità compensativa prevista dalla suddetta deliberazione che non supera l'importo fissato per gli altri imprenditori.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.